

REGIONE VENETO

Azienda U. L. S. S. n° 3 SERENISSIMA

U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali

Via Don Federico Tosatto n.147 - 30174 Mestre Venezia

Codice fiscale e partita I.V.A. 02798850273

Restauro sanitario e riqualificazione del complesso ospedaliero SS.

Giovanni e Paolo di Venezia - Ristrutturazione 1^ Fase Pad.

Mendicanti, Palazzina Servizi, Blocco emergenze.

CUP J75F21000980002 - CIG B81551B12F.

S C R I T T U R A P R I V A T A

TRA

- L'Azienda U.L.S.S. N.3 Serenissima con sede legale in Venezia-Mestre, nella persona dell'Ing. Peter Francis Casagrande, nato a Montreal (CAN) il 26/11/1960, C.F. CSGPRF60S26Z4010, Direttore della U.O.C. Direzione Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda ULSS n° 3 Serenissima, domiciliato per la carica e l'ufficio presso Via Don Tosatto n° 147, 30174 Mestre Venezia a ciò nominato con Delibera del Direttore Generale n° 779 del 09/05/2023 e in funzione di delega disposta dal Delibera del Direttore Generale n° 213 del 06/02/2018, nel seguito denominata "ULSS n° 3";

E

- Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito, giusto atto notarile in data 02.07.2026, innanzi al Notaio Stefano Manzan di Oderzo (TV), Rep.N.28717 Registrato a Treviso al n.21756-1T, da:
 - o Sig. Setten Genesio, nato a Mansuè (TV) il 14/02/1950, C.F. STTGNS50B14E893V, residente in Via F. Zanusso n.25, 31046 Oderzo (TV), in qualità di rappresentante legale dell'Impresa Setten Genesio S.p.A., con sede in Via Venezia n.18 - 31046 Oderzo (TV), C.F. e P.IVA 05022460264;
 - o Sig. Miozzo Alberto, nato a Padova il 27/09/1976 C.F. MZZLRT76P27G224P, residente in Via S. Antonio n. 4, Vigonza (PD), in qualità di rappresentante legale dell'Impresa RADAR S.R.L.

(MANDANTE), con sede in Via della Navigazione interna n. 113 - 35027
Noventa Padovana (PD), C.F. e P.IVA 03369430289;

Premesse

- con delibera del Direttore Generale n. 1117 del 24 giugno 2025 ha approvato il progetto esecutivo del "Restauro sanitario e riqualificazione del complesso ospedaliero SS. Giovanni e Paolo di Venezia, FASE 1" per un importo complessivo dei lavori di € 34.194.730,35 (IVA esclusa);
- con delibera del Direttore Generale n. 1464 in data 20 agosto 2025, è stata approvata la procedura aperta per l'aggiudicazione dell'appalto lavori finalizzati alla realizzazione dell'intervento di "Restauro sanitario e riqualificazione del complesso ospedaliero SS. Giovanni e Paolo di Venezia - Ristrutturazione 1^ Fase - Pad. Mendicanti, Palazzina Servizi, Blocco emergenze. CUP J75F21000980002", per un importo complessivo delle opere da porre a base d'asta pari a € 34.194.730,35 (IVA esclusa), adottando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- a seguito di procedura aperta ad evidenza europea, esperita secondo la normativa vigente, delibera del Direttore Generale n. 783 in data 04/06/2026 è risultato aggiudicatario dell'appalto lavori in oggetto il R.T.I. Setten Genesio s.p.a./RADAR s.r.l. di Oderzo (TV), avendo ottenuto il massimo punteggio di 97,90/100 e per aver presentato un ribasso pari al 13,10% rispetto alla base d'asta di € 34.194.730,35 (IVA esclusa), per cui l'importo contrattuale lavori sarà pari a € 29.809.027,59 (IVA esclusa), compresi costi della sicurezza per € 716.083,34 non ribassati;
- l'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall'art.1 del DPCM 11 Maggio 1991, n.187;
- sono stati verificati i requisiti di ordine speciale e generale su FVOE di ANAC del soggetto aggiudicatario ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i;
- sono stati verificati i requisiti di ordine speciale e generale su FVOE di ANAC del soggetto aggiudicatario ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i;
- ai sensi dell'art. 89, D.lgs 159/2011, è stata acquisita la dichiarazione resa dai soggetti di cui all'art. 85, D.lgs. 159/2011 attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato decreto.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA IN FORMATO ELETTRONICO E CON

FIRMA DIGITALE QUANTO SEGUE

**ART. 1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO – PARTI DEL CONTRATTO E RUOLI
DELLE PARTI**

1. Oggetto del contratto è l'affidamento dell'appalto lavori di *Restauro e Riqualificazione del Complesso Ospedaliero SS. Giovanni e Paolo di Venezia - FASE 1*, relativo alle opere di restauro e rifunzionalizzazione del Padiglione dei Mendicanti e della demolizione e ricostruzione con sopraelevazione del volume di ingresso sul lato est, in corrispondenza dell'abside della chiesa S. Lazzaro dei Mendicanti e Ristrutturazione della Palazzina Servizi/Obitorio , costruzione del nuovo corpo di collegamento al piano terra con il Padiglione Mendicanti e il Corpo CH.E. Piastra, adeguamento dei servizi igienici al piano secondo e terzo delle degenze del Padiglione Semerani.
2. Contraenti sono "L'Azienda ULSS 3 Serenissima - Regione Veneto" da una parte, e il "R.T.I. Setten Genesio s.p.a. di Oderzo (TV) e RADAR s.r.l. di Noventa Padovana (PD)" dall'altra.
3. Ai fini dell'art. 3, comma 5, L. 136/2010 sono stati identificati i codici CIG e CUP relativi all'intervento:
CIG: B81551B12F
CUP: J75F21000980002

ART. 2. AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale ammonta a € 29.809.027,59 (diconsi € ventinovemilioniottocentonovemilaventisette/59) di cui:
 - a) Euro 29.092.944,25 per lavori e forniture;
 - b) Euro 716.083,34 per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il corrispettivo per i lavori è determinato e fissato interamente "a corpo", per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

ART. 3. CATEGORIE DEI LAVORI

1. I lavori sono classificati nelle categorie indicate dal capitolato speciale d'appalto.

CAT.	LAVORI		Importi opere al netto sicurezza	importi oneri per la sicurezza	importi opere con oneri sic.	% sul totale
OG1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI		7.780.910,68 €	166.427,89 €	7.947.338,57 €	23,24%
OG2	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA		14.121.985,25 €	302.058,75 €	14.424.044,00 €	42,18%
OG11	OS3-Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	1.176.063,56 €	11.575.751,08 €	247.596,70 €	11.823.347,78 €	34,58%
	OS28-Impianti termici e di condizionamento	3.756.145,00 €				
	OS30-impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	6.643.542,52 €				
TOTALE			33.478.647,01 €	716.083,34 €	34.194.730,35 €	100,00%

ART. 4. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo è determinato "a corpo". L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. I risultanti dal computo metrico estimativo, al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato sulla base dei predetti prezzi, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 1; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
3. I prezzi di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché eventuali lavori in economia.

ART. 5. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato speciale, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - b) tutti gli elaborati grafici, le relazioni e gli altri atti del progetto posto a base di gara ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - d) il POS o i POS se più di uno, che entrano a far parte del contratto man mano che vengono redatti e trasmessi al CSE debitamente sottoscritti dall'impresa;
 - e) il cronoprogramma;
 - f) l'elenco prezzi unitari posto in gara
 - g) l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore in fase di aggiudicazione, eventualmente precisata, dettagliata o in altro modo modificata in fase di approvazione da parte della Stazione appaltante. L'Offerta è parte integrante del contratto e la sua attuazione non comporta maggiori oneri per la Stazione appaltante rispetto a quanto determinato in fase di aggiudicazione e di sottoscrizione del contratto;
 - h) permessi, pareri acquisiti nel corso della verifica, validazione e approvazione del progetto medesimo, nonché tutti gli atti conclusivi di detti procedimenti;
 - i) le polizze di garanzia.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti pubblici;
 - b) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;
 - c) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il CSA o non previsto da quest'ultimo;

- d) il Decreto Ministeriale n.256 del 23 giugno 2022 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi";
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) il computo metrico e il computo metrico estimativo, salvo quanto previsto dall'art. 4.2;
 - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite nel Capitolato speciale, secondo quanto ivi previsto;
 - c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

ART. 6. CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. Fermo quanto previsto in premessa nonché nell' art. 2 l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 7. PAGAMENTI

1. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante Bonifici Bancari.
2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: per Setten S.p.A. IT 11 A 01030 61861 000001202096, acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per Radar S.r.l. IT69B0306962692074001561181, acceso presso Banca Intesa San Paolo S.p.A., ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 8. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Fermo quanto previsto in premessa, oltre a quanto specificato nel presente Contratto, dovranno essere rispettate tutte le leggi e i regolamenti vigenti in merito e in particolare:
 - D.lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., riguardo all'esecuzione dei lavori, e DPR n.207/2010 per quanto ancora applicabile;
 - D.lgs. n.81/2008;
 - DM 37/2008;
 - Tutte le leggi e regolamenti vigenti relative alla assunzione, trattamento economico, assicurativo e previdenziale della mano d'opera;
2. L'applicazione delle disposizioni sarà riferita alla tipologia ed alla destinazione di utilizzazione delle opere.
3. La rispondenza degli impianti alla normativa sopracitata vigente ed a quanto indicato nel Capitolato Speciale deve essere intesa nel modo più restrittivo. Nel senso, cioè, che non solo l'installazione sarà adeguata a quanto stabilito da suddetti criteri, ma sarà richiesta un'analogia corrispondenza anche da parte di tutti i materiali ed apparecchiature che saranno impiegate.
4. Per tutto quanto non sia esplicitamente disciplinato nel presente contratto e nel capitolato, la progettazione e l'esecuzione dei lavori sono soggette all'osservanza di tutte le normative vigenti.
5. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di conoscenza delle Leggi vigenti e del Capitolato Speciale.

ART. 9. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 3, Allegato II.14, del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.
2. Viste le peculiarità delle aree oggetto di intervento, si specifica che l'appalto dovrà essere eseguito nel rispetto delle esigenze sanitarie e logistiche della stazione appaltante; ovvero il primo verbale di consegna lavori avrà a tutti gli effetti valenza di verbale di consegna totale e definitivo da cui decorrerà il tempo utile contrattuale per dare ultimata l'opera; mentre le singole aree verranno messe a disposizione, previa redazione di apposito verbale di presa in consegna, conformemente alle previsioni del cronoprogramma dell'opera.

3. Qualora singole aree vengano consegnate in ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma medesimo per esigenze sanitarie e/o del committente, l'impresa avrà diritto al differimento ponderato del termine di ultimazione per il numero di giorni di slittamento della consegna medesima senza che tale circostanza dia adito all'affidatario per il riconoscimento di maggiori oneri e/o danni
4. Al momento della consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale di consegna in forma scritta; i lavori devono iniziare entro 6 giorni dalla sottoscrizione del suddetto verbale.
5. I lavori devono essere ultimati, in conformità all'offerta dell'aggiudicatario, entro 1.698 (milleseicentonovantotto) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come da cronoprogramma di progetto.

ART. 10. PENALE PER I RITARDI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo uno (1) per mille dell'importo, rispettivamente, della progettazione e dei lavori risultante dal contratto.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nei termini imposti dalla DL per il ripristino dei lavori non accettabili o danneggiati e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
3. Resta comunque salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno.
4. Valgono anche le eventuali penali previste dall'art. 58 del Capitolato Speciale d'Appalto

ART. 11. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

1. Le sospensioni e riprese dei lavori restano disciplinate come previsto nel capitolato speciale.

ART. 12. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore e compresi nel prezzo tutti gli oneri previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale per realizzare compiutamente i lavori oggetto del presente contratto.
2. In ogni caso sono a carico dell'appaltatore e compresi nel prezzo, esemplificativamente:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni, per depositi di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ART. 13. LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

1. Il lavoro in orario notturno o festivo può essere richiesto, ad insindacabile richiesta della Stazione Appaltante A o della DL, anche per aspetti di compatibilità del cantiere con la vigenza dell'attività sanitaria, senza che l'appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta.
2. Ove l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dell'appalto nel tempo prefisso per cause ascrivibili all'Appaltatore, o per motivi operativi, pratici ecc. la Stazione Appaltante potrà richiedere che i lavori vengano eseguiti anche nei giorni festivi, e/o in orario notturno, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta.

ART. 14. CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. I costi per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello

contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

ART. 15. REVISIONE DEI PREZZI

1. Si rimanda alle previsioni dell'art.27 del Capitolato Speciale d'Appalto

ART. 16. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, in ogni caso in forma scritta, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. L'appaltatore non potrà invocare eventuali richieste non scritte di modifiche o varianti.

ART. 17. PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

1. È prevista l'erogazione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, che sarà corrisposta all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, secondo l'interpretazione esplicitata all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, previa idonea fideiussione, in coerenza a quanto previsto dal codice degli appalti.
2. Le rate di acconto saranno corrisposte all'appaltatore al raggiungimento dell'importo di ciascun stato di avanzamento lavori, al netto delle ritenute, dell'importo di € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) secondo quanto risultante dal registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all'articolo 12, Allegato II.14, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
3. Per ogni rata di acconto sarà trattenuto dal corrispondente valore del certificato di pagamento un ulteriore importo del 5 per cento che sarà corrisposto con la rata di saldo.
4. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art. 11 comma 6 paragrafo secondo del Codice degli Appalti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
5. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed

emette lo stato di avanzamento dei lavori,, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;

6. la DL, previa sottoscrizione dell'Appaltatore, invia il SAL al RUP in tempo utile all'emissione del relativo certificato di pagamento; il RUP, ai sensi dell'articolo 125, commi 2 e 5, del Codice dei contratti, rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e, se presenti, dei subappaltatori, nel minor tempo possibile dalla ricezione del SAL da parte della DL e comunque non oltre 7 (sette) giorni. Il certificato di pagamento deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo SAL di cui alla lettera a), con indicazione della data di emissione;
7. La committente provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. Questo termine può essere differito fino ad un massimo complessivo di 60 (sessanta) giorni, esclusivamente se l'importo da erogare è subordinato al finanziamento da parte di Amministrazioni, Enti o Istituti finanziatori che debbano esprimersi con assenso o che debbano trasferire i fondi necessari nella disponibilità della Stazione appaltante.
8. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
9. Ai sensi dell'art. 119 comma 7 del Codice dei contratti la stazione appaltante in occasione di ciascun pagamento in acconto è tenuta all'acquisizione d'ufficio dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo all'appaltatore ed alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
10. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al successivo comma 11 e alle condizioni di cui al comma 12.

11. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come da lui definitivamente accettato. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del d.m. n. 49 del 2018, la DL formula una sua relazione al conto finale qualora sia necessario indicare vicende significative che hanno influenzato la regolare esecuzione dei lavori
12. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo, previa presentazione di regolare fattura fiscale e fermo l'esecuzione di tutti gli adempimenti e formalità richiesti dalle normative vigenti in termini di regolarità retributiva e contributiva, contratti di subappalto e subcontratti, tracciabilità dei pagamenti. È inoltre applicata la trattenuta del 10% nello stato di avanzamento precedente al S.A.L. finale che viene svincolata ad avvenuto deposito di tutte le certificazioni, dichiarazioni, as-built, anche in formato editabile, monografie impianti ed opere eseguite, manuali d'uso e istruzioni di messa in funzione indicate nei documenti contrattuali o richieste dalla direzione lavori.
13. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, in deroga all'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
14. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, inclusi interessi legali previsti, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come previsto dall'art 68 del Capitolato Speciale d'appalto e dal Disciplinare di gara, paragrafo 24.2, punto 6.
15. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
 - a. tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 8, comma 2;
 - b. ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'articolo 2, comma 3;

- c. devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
- d. la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
- e. le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 18. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore Lavori ed ha validità di certificato di collaudo provvisorio; il medesimo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
5. Alla data del collaudo finale dell'opera, ai sensi dell'art. 117, comma 11, del Codice Appalti, l'esecutore dei lavori è tenuto a presentare una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina della struttura realizzata, ovvero da rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, per un importo pari almeno al 20% del valore dell'opera, incluse eventuali perizie di variante intercorse.

6. Altresì, alla scadenza del sopracitato punto e sempre ai sensi dell'art. 117, comma 11, del Codice Appalti, l'appaltatore è tenuto a presentare anche una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, sempre per la durata di dieci anni, con un indennizzo pari a 2.000.000 di euro.

ART. 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a. frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi previsti dal Codice dei contratti;
- b. inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e. sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- j. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- k. ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La committente risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. Si applicano altresì le ulteriori previsioni del capitolato speciale in tema di risoluzione.
4. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 20. CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute in via esclusiva all'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia con esclusione della competenza arbitrale.

ART. 21. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui alle disposizioni applicabili e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva.

ART. 22. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a. il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- b. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
- 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
 - 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
 - 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
 - 5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

ART. 23. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE

- 1. Ai sensi della normativa antimafia oggi vigente, le parti prendono atto che non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente rapporto, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998.
- 2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- 3. L'esistenza o la sopravvenienza, a carico dei soggetti interessati, di provvedimenti di cui alla normativa "antimafia" comporterà, nei casi previsti dalla legge, la revoca dell'affidamento e/o la risoluzione del presente contratto.

ART. 24. SUBAPPALTO

1. Trova applicazione l'art 119 del Codice dei contratti d.lgs. 36/2023 secondo cui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente. È ammesso il subappalto secondo quanto indicato all'art. 4 del capitolato speciale di appalto.
2. Ai sensi del Dlgs n.36/2023, art. 119 comma 11, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c. su richiesta del subcontraente se la natura del contratto lo consente.
3. I subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese hanno la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante.

ART. 25. GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante Polizza Fideiussoria, conforme al DM 31/2018, numero 2474710 in data 30/06/2026 rilasciata dalla società/dall'istituto COFACE - COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. agenzia/filiale di_PADOVA per l'importo di euro 1.968.111,24 pari al 6,6024% per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione; lo

svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

ART. 26. OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. L'Appaltatore ha trasmesso all'Amministrazione copia della polizza di assicurazione che sarà attivata dalla compagnia ZURICH n. prima dell'inizio dei lavori per le seguenti somme assicurate:
2. Sezione A (Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione):
 - Partita 1 - Opere: 29.809.027,59 €;
 - Partita 2 - Opere e impianti preesistenti: 20.000.000,00 €;
 - Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero: 2.500.000,00 €;
3. Sezione B (Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere): 5.000.000,00 €;

ART. 27. RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE-CODICE ETICO

1. L'Affidatario si impegna a prendere piena conoscenza delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e dichiara di condividerne i contenuti e di obbligarsi a rispettarle ed a farle rispettare ai suoi dipendenti, collaboratori o preposti - nell'esecuzione del presente contratto.
2. La violazione di tale obbligo, così come l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'Appaltatore, costituirà grave inadempimento contrattuale e darà facoltà alla Committente, mediante dichiarazione scritta di volersi avvalere della presente clausola, di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., salvo, in ogni caso, il diritto della Committente di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti.

ART. 28. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. L'Aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le disposizioni, comunque applicabili, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e alla normativa antimafia. Il presente contratto è sottoposto a

condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, commi 2 e 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, in quanto stipulato a seguito del rilascio della informativa liberatoria provvisoria, in pendenza del completamento delle verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente nel caso in cui, successivamente alla stipula, dovessero pervenire riscontri negativi in relazione alle informazioni interdittive di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. successive al rilascio dell'informativa liberatoria provvisoria, conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e di tutte le ulteriori banche dati disponibili ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto

2. legge 16 luglio 2020, n. 76. In tal caso sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo
3. importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni
4. altro requisito richiesto dall'art. 80 del Codice. Inoltre, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recederà dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, qualora nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuto uno dei provvedimenti di cui al medesimo art. 94 sopracitato, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
5. Al presente affidamento si applicano obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Azienda Ulss 3 Serenissima reperibile nel profilo internet aziendale all'indirizzo <https://www.aulss3.veneto.it> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
6. L'Aggiudicatario si impegna ad accettare le clausole previste dal Patto di integrità predisposto dall'Azienda e di impegnarsi, nel caso

di aggiudicazione, ad osservarle e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori

7. L'Aggiudicatario si impegna ad inserire in ogni eventuale subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 a carico del subfornitore.
8. L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Aggiudicatario si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'Aggiudicatario si impegna ad inserire nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del servizio la clausola che obbliga il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al precedente periodo.
9. L'Aggiudicatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..
10. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o

dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

ART. 29. CLAUSOLA DI "PANTOUFLAGE"

1. Il Sig. Genesio Setten, legale rappresentante dell'Impresa mandataria, dichiara, in nome e per conto delle imprese componenti l'R.T.I. aggiudicatario, che le medesime imprese non hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa, nell'ultimo triennio.

ART. 30. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

1. Si rimanda a quanto prescritto all'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 31. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. L'imposta di bollo è assolta ai sensi dall'articolo 1, dell'Allegato I.4, del D. Lgs n° 36/2023.

ART. 32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. A riguardo del trattamento dei dati personali, si osserverà quanto previsto dal Regolamento generale GDPR 2016/679. Il titolare dei dati sarà l'Azienda ULSS 3 Serenissima, mentre la gestione dei medesimi sarà a cura del Responsabile della struttura di riferimento incaricato.

ART. 33. CLAUSOLA FINALE

1. Il presente contratto consta di n. 23 (ventitré) facciate dattiloscritte e sottoscritte dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto in formato elettronico e con firma digitale.

Mestre-Venezia, 23.09.2026

Per R.T.I.

Setten s.p.a./RADAR s.r.l

Il Rappresentante Legale

ditta mandataria

Per l'Azienda ULSS 3 SERENISSIMA

Il Direttore Servizi Tecnici

Ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, sono specificatamente approvati per iscritto gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 del presente contratto.

L'imposta di bollo è stata assolta dal contraente mediante pagamento con modello F24 Elide, codice tributo 1573 - con oggetto: "Restauro sanitario e riqualificazione del complesso ospedaliero SS. Giovanni e Paolo di Venezia - Ristrutturazione 1^ Fase Pad. Mendicanti, Palazzina Servizi, Blocco emergenze.

CUP J75F21000980002 - CIG B81551B12F"

La copia scansionata del modello F24, con timbro che ne attesta l'avvenuto pagamento, è allegata al presente atto.